COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

Copia

DELIBERAZIONE N. 10

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : Integrazione -limitatamente alla disciplina delle assenze per malattia di cui all'art. 71 del D.L. n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008- della metodologia di valutazione permanente del personale al fine dell'attribuzione dell'indennità di produttività, dell'indennità di risultato e della progressione economica.

L'anno **duemilanove**, addì **ventidue** del mese di **gennaio**, alle ore **19.30**, nella **Sala Giunta**, previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All' appello risultano :

☒	MARINONI Maria Angela	Sindaco
☒	TORTELLA Gian Franco	Vice Sindaco
☒	MARINI Antonio	Assessore
☐	SAVOLDI Giuseppe	Assessore
☒	MERLINI Alberto	Assessore

Totale Presenti 4 **Totale Assenti 1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.Ssa Maria Concetta Giardina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti , il **Dott. Ing. Maria Angela Marinoni**, Sindaco del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 05.07.2005, esecutiva, con la quale fu approvata la metodologia di valutazione permanente del personale, al fine dell'attribuzione dell'indennità di produttività, dell'indennità di risultato e della progressione economica;

Preso atto delle disposizioni introdotte dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008, in materia di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come di seguito riportate:

*"**Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni***

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall' articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi";

Ritenuto, alla luce delle novità introdotte dalla succitata disciplina, di procedere ad una integrazione della previgente metodologia di valutazione permanente del personale, come sopra approvata;

Sentito, a tal fine, il Nucleo di Valutazione;

Ritenuto, pertanto, di integrare come segue la disciplina di cui al punto 2.4 della metodologia approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 05.07.2005, esecutiva, dando atto che il nuovo testo viene riportato in corsivo:

"2.4 Calcolo delle assenze e relativo punteggio negativo

L'assegnazione del punteggio ai fini del calcolo per la corresponsione delle indennità tiene conto dei giorni di assenza maturati nell'anno, *con le seguenti modalità:*

a. *A seguito delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, per le assenze per malattia che determinano la riduzione del trattamento economico di cui al comma 1 delle norma citata (primi 10 giorni di assenza), sarà operato un taglio secco dell'importo delle indennità correlato ai giorni di assenza e le relative somme saranno detratte dal fondo di produttività o, comunque, dalle somme destinate al salario accessorio e costituiranno economia di bilancio.*
b. *In ogni caso, per tutte le assenze, ivi comprese quelle che non comportano la decurtazione del trattamento economico, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008, si procederà con l'assegnazione di un punteggio correttivo quantificato come da tabella sotto riportata.*
c. *Ai sensi del succitato art. 71, comma 5, della medesima norma, nella determinazione del punteggio correttivo non si terrà conto delle assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, delle assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché delle assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,).*

Sulla base dei dati forniti dal servizio personale si provvederà ad applicare un correttivo a decremento del punteggio globalmente maturato.

Il nuovo sistema di calcolo del correttivo sarà applicato per l'intero anno 2008, eccezion fatta per la decurtazione di cui alla lett. a), che sarà operata solo per le assenze effettuate a decorrere dal 25 giugno 2008.

Il correttivo è calcolato su base solare (365 giorni annui) e stabilito in maniera progressiva rispetto ai giorni di assenza e agli scaglioni sotto riportati:

Scaglioni	Giorni di assenza	Calcolo punteggio	Punteggio max per scaglione
3	oltre 36 gg.	Punti 21,5 + n. gg x 1	(non definibile a priori)
2	da 16 a 35 gg.	Punti 7,5 + n. gg x 0,7	21,5
1	da 1 a 15 gg.	n. gg x 0,5	7,5

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 22.01.2009 dal Segretario Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
artt. 48-49-124-125-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di integrare, per le motivazioni in premessa specificate, la metodologia di valutazione permanente del personale al fine dell'attribuzione dell'indennità di produttività, dell'indennità di risultato e della progressione economica, approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 05.07.2005, esecutiva, limitatamente alla disciplina delle assenze per malattia di cui all'art. 71 del D.L. n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008;

2. di approvare, pertanto, il nuovo testo del punto 2.4 della succitata metodologia, come di seguito riportato:

"2.4 Calcolo delle assenze e relativo punteggio negativo

L'assegnazione del punteggio ai fini del calcolo per la corresponsione delle indennità tiene conto dei giorni di assenza maturati nell'anno, con le seguenti modalità:

a. A seguito delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, per le assenze per malattia che determinano la riduzione del trattamento economico di cui al comma 1 delle norma citata (primi 10 giorni di assenza), sarà operato un taglio secco dell'importo delle indennità correlato ai giorni di assenza e le relative somme saranno detratte dal fondo di produttività o, comunque, dalle somme destinate al salario accessorio e costituiranno economia di bilancio.
b. In ogni caso, per tutte le assenze, ivi comprese quelle che non comportano la decurtazione del trattamento economico, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 133/2008, si procederà con l'assegnazione di un punteggio correttivo quantificato come da tabella sotto riportata.
c. Ai sensi del succitato art. 71, comma 5, della medesima norma, nella determinazione del punteggio correttivo non si terrà conto delle assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, delle assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché delle assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,).
   Sulla base dei dati forniti dal servizio personale si provvederà ad applicare un correttivo a decremento del punteggio globalmente maturato.
   Il nuovo sistema di calcolo del correttivo sarà applicato per l'intero anno 2008, eccezion fatta per la decurtazione di cui alla lett. a), che sarà operata solo per le assenze effettuate a decorrere dal 25 giugno 2008.

Il correttivo è calcolato su base solare (365 giorni annui) e stabilito in maniera progressiva rispetto ai giorni di assenza e agli scaglioni sotto riportati:

Scaglioni	Giorni di assenza	Calcolo punteggio	Punteggio max per scaglione
3	oltre 36 gg.	Punti 21,5 + n. gg x 1	(non definibile a priori)
2	da 16 a 35 gg.	Punti 7,5 + n. gg x 0,7	21,5
1	da 1 a 15 gg.	n. gg x 0,5	7,5

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * * * * * * * * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Angela Marinoni	F.to Dott.Ssa Maria Concetta Giardina

---

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della pubblicazione si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 6 febbraio 2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi *(art. 124 , comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).*

Pompiano, lì 6 febbraio 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Concetta Giardina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/02/2009 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li 17/02/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Concetta Giardina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 6 febbraio 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni